

Regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10.

“Modifiche al Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania)”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 607 del 24 novembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 7 dicembre 2015;
visto il parere favorevole con osservazioni espresso da parte della I Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 gennaio 2016;
vista la delibera della Giunta regionale 657 del 22 novembre 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 79 del 28 novembre 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche agli articoli 29, 31, 32 del regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole “Ufficio per il federalismo” aggiungere le parole “e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata”;
- b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole “per il federalismo” aggiungere le parole “e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata” e, conseguentemente, modificare la rubrica;
- c) all'articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “2. L'Ufficio svolge, altresì, funzioni di supporto tecnico all'attuazione dei Sistemi territoriali per l'implementazione delle politiche di sviluppo e coesione economica e sociale; coordina e implementa la strategia per lo sviluppo territoriale degli Enti locali, delle Aree interne e delle forme di aggregazione delle comunità locali in qualunque forma, supportando l'attuazione delle riforme amministrative, in raccordo con la Programmazione Unitaria; garantisce l'attuazione delle Politiche integrate della

Sicurezza e Legalità, la Valorizzazione dei beni confiscati e l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza urbana e delle gestioni associate; si occupa delle misure in materia di antiracket e antiusura nonché connesse alla programmazione comunitaria su sicurezza e legalità in raccordo con la struttura competente in materia di programmazione unitaria.”;

d) di sostituire l'art. 32 con il seguente:

“Art. 32

Nucleo per la valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, svolge le funzioni di cui alla Legge n. 144 del 17 maggio 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Elabora e diffonde analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti in raccordo con l'ufficio statistico regionale; cura la valutazione di programmi e progetti di intervento ordinario e straordinario elaborati dalla Regione d'impulso nazionale, regionale e comunitario; supporta il monitoraggio dei programmi e dei progetti di competenza regionale; fornisce analisi, istruttorie e supporto tecnico finalizzati all'implementazione dei programmi di sviluppo regionale e dei procedimenti relativi alla programmazione regionale e svolge funzioni valutative di supporto al responsabile della programmazione regionale unitaria. Valuta gli impatti delle politiche di finanza pubblica e dell'attuazione delle riforme amministrative; garantisce il supporto tecnico-scientifico al Piano Unitario di Valutazione 2014-2020. Valuta ex ante ed ex post gli strumenti di ingegneria finanziaria. Valuta il Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA) e supporta l'implementazione di azioni di miglioramento. Definisce ed implementa la Valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (V.I.O.P.) degli investimenti programmati dalla Regione. Svolge analisi e elabora criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo degli investimenti pubblici in raccordo con l'Autorità ambientale. Cura i rapporti con il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici istituito presso il C.I.P.E. (MIP).”;

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca